ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Art. 3

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 2021, N. 29

La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Versione in vigore dal 24 febbraio 2021, non più in vigore dal 13 marzo 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Estremi	Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-disposizioni-urgenti-in-materia-di-spostamenti-sul/art-3-provvedimento-abrogato-dalla-l-12-marzo-2021-n-29/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it